

REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

(art. 7, comma 4, lett. c) CCNL 21.05.2018 - art. 27 del CCDI)

Art. 1 - ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

La delegazione trattante determina l'importo complessivo delle risorse da destinare all'istituto delle progressioni economiche orizzontali nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia.

Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio, restano comunque acquisite nel fondo appositamente costituito e le eventuali cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a quello successivo.

Le risorse destinate alle progressioni orizzontali devono inoltre offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE.

Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario.

La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriale B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A, dalla A1 alla posizione A6;
- per la categoria B, dalla B1 alla posizione B8;
- per la categoria C, dalla C1 alla posizione C6;
- per la categoria D, dalla D1 alla posizione D7.

Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle vigenti disposizioni contrattuali.

La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009.

Per il triennio 2019/2021 saranno destinate annualmente le risorse sufficienti per garantire la PEO al 50% annuo nel triennio al personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, avente diritto per ciascuna categoria.

Le economie generate da cessazione di rapporto di lavoro restano vincolate all'istituto delle PEO.

Art. 3 - PERIODICITÀ DELLE SELEZIONI

Le selezioni vengono effettuate annualmente previa contrattazione delle risorse e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è finanziato l'istituto delle progressioni economiche orizzontali.

I requisiti dovranno essere posseduti al 31/12 dell'anno che precede la selezione.

Art. 4 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE ALL'INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA GIURIDICA

Il Responsabile dell'Ufficio personale provvede all'indizione delle selezioni per l'attribuzione delle posizioni economiche all'interno di ciascuna categoria, mediante emissione di appositi avvisi da trasmettere, con conferma di ricezione, al personale cui viene dato un tempo massimo 20 giorni per la presentazione della documentazione utile.

Le graduatorie complessive per categorie contenenti tutti gli elementi di valutazione vengono formulate dall'Ufficio Personale che provvede a darne informazione a tutti i dipendenti dell'Ente, mediante pubblicazione sulla bacheca informatica del personale dipendente ovvero tramite apposito link sul sito web dell'amministrazione comunale.

L'ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni, come definiti ai successivi artt. 5 e 6, avviene su istanza di parte completa della documentazione dichiarata e/o presentata.

L'esclusione dalle previste selezioni per mancanza dei requisiti richiesti, viene comunicata, indicandone la motivazione, direttamente ai dipendenti interessati.

Resta impregiudicata la possibilità per il dipendente di proporre ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

L'Organo preposto provvede a dare riscontro al dipendente entro 10 gg. dalla data del ricevimento del ricorso. In caso di rigetto la controversia è proposta dal dipendente al Segretario comunale, con l'assistenza eventuale di un proprio legale e/o del rappresentante sindacale di fiducia. Il Segretario comunale si esprime entro i successivi 5 giorni.

Art. 5 - REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

Ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso di un rapporto a tempo indeterminato e del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi.

Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio precedente e all'anno della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura o abbia ricevuto una valutazione inferiore al punteggio di 60/100 considerando la media del triennio, anche in caso di valutazione insistente su un numero di annualità rientranti nell'ultimo triennio inferiori a tre (esempio: in caso di una o due valutazioni nel triennio, si sommano i punteggi e si divide per 3). In quest'ultimo caso, valutazioni inferiori a tre annualità, per accedere alla progressione è necessario avere la valutazione annuale non inferiore a 60/100.

Art. 6 REQUISITI SPECIFICI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

I requisiti specifici sui quali si basano le selezioni sono i seguenti:

- **Esperienza acquisita**

Solo per l'esperienza acquisita si intendono tutti i periodi di attività maturati e svolti all'interno della Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato sino alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello

della selezione. I punteggi saranno attribuiti in base ai criteri indicati nella allegata tabella B.

- **Formazione e aggiornamento professionale**

Si fa riferimento alla formazione acquisita dal personale dipendente al fine di garantire le adeguate conoscenze per poter eseguire il proprio lavoro nonché la possibilità di svolgere, in caso di necessità, anche un diverso lavoro. Essa attiene al modo di operare e comprende quindi l'acquisizione di tecniche e approcci lavorativi maggiormente adatti al contesto operativo.

Per aggiornamento si intende l'adeguamento delle conoscenze lavorative, tenendo conto delle novità intervenute sia in termini tecnologici che normativi.

All'interno della formazione e aggiornamento rientrano anche eventuali Titoli di studio superiori a quelli richiesti dalla categoria di appartenenza.

I titoli e corsi, già valutati positivamente ed utilizzati per una avvenuta progressione economica, nell'ambito della categoria di appartenenza non possono più essere considerati utili per la partecipazione ad ulteriori selezioni.

- **Impegno/valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti**

Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno di selezione. La valutazione deve essere calcolata sulla media del triennio.

L'impegno e la qualità della prestazione individuale è annualmente valutata tramite le schede di misurazione e valutazione della performance, come indicato nell'allegata tabella B.

Art. 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

La selezione avviene sulla base dei criteri individuati agli artt. 5 e 6 e nei limiti dei punteggi di cui agli allegati A1) e A2) (tabella B) (punteggi per l'attuazione del sistema di progressione orizzontale e valutazione per la progressione economica).

La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto in ordine decrescente.

Una volta determinata la graduatoria, verranno effettuati i passaggi in sequenza, sulla base delle risorse disponibili.

A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l'anno di competenza, sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età.

Art. 8 - VALUTAZIONE.

La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno della categoria, è effettuata dai titolari di Posizione organizzativa per i dipendenti appartenenti alle categorie A, B e C D e dall'OIV e dal Segretario Generale per i dipendenti di categoria D titolari di P.O..

In caso di conflitto di interessi, qualora il responsabile del servizio concorre alle PEO con altro dipendente di categoria D assegnato al servizio, al dipendente è data la possibilità di essere valutato dal Responsabile sostituto già nominato con decreto sindacale.

ALLEGATO A 1)

CATEGORIA	ESPERIENZA	PERMANENZA NELL'ULTIMA POSIZIONE	FORMAZIONE	VALUTAZIONE	TOTALE
A	PUNTI 30	PUNTI 15	PUNTI 5	PUNTI 50	100
B	PUNTI 30	PUNTI 15	PUNTI 5	PUNTI 50	100
C	PUNTI 30	PUNTI 15	PUNTI 5	PUNTI 50	100
D	PUNTI 20	PUNTI 15	PUNTI 5	PUNTI 60	100

Tabella B

La valutazione finale per la progressione economica orizzontale è elaborata sommando i punteggi ottenuti e utilizzando la scheda di seguito riportata

Per i passaggi all'interno della Cat. A	Elementi di valutazione	Max totale punti 100
Esperienza acquisita: max valutabile 30 anni nella categoria punti max 30	All'interno della categoria:	30
	· punti 1,00 per ogni anno	
	· punti 0,0833 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)	
Permanenza nell'ultima posizione economica: max valutabile 10 anni nella ultima posizione economica acquisita	Punti 1,5 per anno dall'ultima posizione economica acquisita Max 10 anni	15
Media dei risultati ottenuti nelle prestazioni individuali ultimi 3 anni	Riproporzionamento del punteggio max rispetto alla media delle ultime 3 schede di valutazione conseguite	50
Formazione e aggiornamento: valore massimo 5 punti	a) Titolo di studio superiore a quello di accesso: punti 3	5
	b) Corso di formazione e aggiornamento frequentati di almeno 20 ore con esame finale: max Punti 2 (max 2 titoli)	
	c) Corsi di formazione e aggiornamento frequentati: max Punti 2 - 1,00 per corso	
Per i passaggi all'interno della Cat. B	Elementi di valutazione	Max totale punti 100
Esperienza acquisita: max valutabile 30 anni nella categoria punti max 30	All'interno della categoria	30
	punti 1,00 per ogni anno nella cat. B	
	punti 0,0833 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)	
	Nella categoria A	
	punti: 0,50 per ogni anno	
	punti: 0,0417 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)	
Permanenza nell'ultima posizione economica: max valutabile 10 anni nella ultima posizione economica acquisita	Punti 1,50 per anno dall'ultima posizione economica acquisita Max 10 anni	15
Media dei risultati ottenuti nelle prestazioni individuali ultimi 3 anni	Riproporzionamento del punteggio max rispetto alla media delle ultime 3 schede di valutazione conseguite	50
Formazione e aggiornamento: valore massimo parziale 5 punti	a) Titolo di studio superiore a quello di accesso: punti 3	5
	b) Corso di formazione e aggiornamento frequentati di almeno 20 ore con esame finale; attestati e abilitazioni di attività specifiche: max Punti 2 (max 2 titoli).	
	c) Corsi di formazione e aggiornamento frequentati: max Punti 2 (max 2 corsi)	
Per i passaggi all'interno della Cat. C	Elementi di valutazione	Max totale punti 100
Esperienza acquisita: max valutabile 30 anni nella categoria punti max 30	All'interno della categoria	30
	punti 1,00 per ogni anno	
	punti 0,0833 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)	
	Nella categoria B	
	punti: 0,6 per ogni anno	
	punti: 0,05 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)	
	Nella categoria A	
	punti: 0,4 per ogni anno	
	punti: 0,0333 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)	
Permanenza nell'ultima posizione economica: max valutabile 10 anni nella ultima posizione economica acquisita, max punti 15	Punti 1,5 per anno dall'ultima posizione economica acquisita, punti 0,125 per mese	15

Media dei risultati ottenuti nelle prestazioni individuali ultimi 3 anni	Riproporzionamento del punteggio max rispetto alla media delle ultime 3 schede di valutazione conseguite	50
Formazione e aggiornamento: valore massimo parziale 5 punti	a) Titolo di studio superiore a quello di accesso: punti 3	5
	b) Corso di formazione e aggiornamento frequentati di almeno 20 ore con esame finale; attestati e abilitazioni di attività specifiche, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, master non previsti nei requisiti di accesso per il profilo professionale rivestito: max Punti 1 (max 1 titolo).	
	c) Corsi di formazione e aggiornamento frequentati: max Punti 3 - 0,50 per corso	
Per i passaggi all'interno della Cat. D		
Per i passaggi all'interno della Cat. D	Elementi di valutazione	Max totale punti 100
Esperienza acquisita: max valutabile 30 anni nella categoria: punti max 20	All'interno della categoria	20
	punti 0,667 per ogni anno	
	punti 0,0556 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)	
	Nella categoria C	
	punti: 0,4 per ogni anno	
	punti: 0,0333 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)	
	Nella categoria B	
	punti: 0,2 per ogni anno	
punti: 0,017 per mese (considerato per 16 gg. lavorati)		
Permanenza nell'ultima posizione economica: max valutabile 10 anni nella ultima posizione economica acquisita	Punti 1,5 per anno nell'ultima posizione economica acquisita, punti 0,125 per mese	15
Media dei risultati ottenuti nelle prestazioni individuali ultimi 3 anni	Riproporzionamento del punteggio max rispetto alla media delle ultime 3 schede di valutazione conseguite	60
Formazione e aggiornamento: valore massimo 5 punti	a) Titolo di studio superiore a quello di accesso (Laurea specialistica): punti 3	5
	b) Corso di formazione e aggiornamento frequentati di almeno 20 ore con esame finale; attestati e abilitazioni di attività specifiche, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, master non previsti nei requisiti di accesso per il profilo professionale rivestito: max Punti 2 (max 2 titoli).	
	c) Corsi di formazione e aggiornamento frequentati: max Punti 2 - 0,50 per corso	